

Essendo appoggiato da facoltà l'onorevole Nervo di svolgerlo.

Nervo. Io non ho nulla da aggiungere. Aspetto dalla Commissione quegli schiarimenti che darà agli onorevoli Della Rocca e Petriccione, per fare poi una raccomandazione all'onorevole ministro.

Presidente. Ora leggo un ordine del giorno che la Commissione ha proposto insieme con questo articolo.

“ La Camera confida che il ministro delle finanze vorrà determinare la tassa nelle fabbriche di seconda categoria che distillano le vinacce in modo di agevolare la produzione delle sostanze secondarie che in esse si contengono e che il ministro di agricoltura diffonderà a tal uopo la notizia dei processi tecnici più economici e l'uso delle macchine più opportune. ”

Di Marzo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Marzo.

Di Marzo. Io mi limito a fare una breve raccomandazione all'onorevole ministro delle finanze relativa all'applicazione dell'articolo 4 dell'allegato B della legge 19 luglio 1880, e della legge e decreto 11 marzo 1881 sulle importazioni ed esportazioni temporanee. L'articolo 4 dell'allegato B della legge 19 luglio 1880 è del seguente tenore. “ Per i vini che si esportano, quando gl'interessati ne facciano domanda, sarà restituita l'intera tassa pagata per l'alcool che vi sia stato mescolato; ovvero sarà concessa l'esenzione dei diritti sull'alcool estero, che vi convenga introdurre. E ciò quando la miscela dell'alcool venga praticata sotto sorveglianza dell'Amministrazione, osservate le forme e le cautele. ” Colla legge e decreto dell'11 maggio 1881 si autorizza il Governo del Re a stabilire delle norme per le importazioni ed esportazioni temporanee.

Il signor ministro nel determinare queste norme stabilisce coll'articolo 14 del titolo II:

“ Alle operazioni di temporanea importazione dello spirito estero, per la concia del vino nazionale destinato all'esportazione sono autorizzate, oltre le dogane di primo ordine, quelle di second'ordine della prima classe.

“ Possono anche esservi autorizzate dogane minori con decreto del Ministero, sopra proposta dell'intendenza, ecc. ”

Eppoi nell'articolo 15 si legge: “ Lo spirito estero temporaneamente importato dev'essere custodito in idonei magazzini a due chiavi fornite

dall'Amministrazione a spesa dell'importatore; una delle quali chiavi rimane presso la dogana, ecc. ”

Dal contesto delle disposizioni contenute negli articoli letti, sembrami chiaro che il signor ministro si sia limitato a concedere la istituzione di magazzini, per la esenzione del dazio sugli spiriti importati dall'estero, e per la concia dei vini, soltanto nei luoghi dove esistono dogane. Cosicché nelle provincie interamente mediterranee e che sono prive di dogane, di questa grande agevolazione non possono profittare i produttori di vino locali e nè coloro che ne fanno l'esportazione all'estero, non essendo dato loro il mezzo di potere fare l'alcoolizzazione dei vini sotto la sorveglianza dell'Amministrazione doganale; giacché non si permette dall'Amministrazione la istituzione dei magazzini di depositi dell'alcool estero destinato alla concia dei vini che vanno esportati; laonde gli esportatori si trovano nell'impossibilità di giovare della esenzione del dazio, di cui è parola all'articolo 4 dell'allegato B legge 19 luglio 1880.

Perciò io pregherei l'onorevole ministro, che la disposizione del regolamento relativo alla istituzione dei magazzini di deposito dell'alcool estero di temporanea importazione venisse ancora estesa ai luoghi dove la produzione dei vini è molto importante e dove se ne fa direttamente l'esportazione all'estero, nonostante che non vi esistano dogane; altrimenti i locali produttori ed esportatori di vini sarebbero nell'impossibilità di potersi giovare dell'esenzione del dazio sugli spiriti esteri che si mescolano ai vini destinati alla esportazione.

Molte petizioni in questo senso si sono fatte da parecchie Camere di commercio e specialmente una da quella di Avellino; la quale rileva, con argomenti molto gravi, tutta la jattura che ne verrebbe alla produzione e al commercio dei vini nelle provincie, nelle quali, perchè mancanti di dogane, non possono i produttori e gli esportatori vantaggiarsi delle disposizioni dell'articolo 4 della legge del 19 luglio 1880, e della legge dell'11 maggio 1881. Prego l'onorevole signor ministro di tenere in serio conto le assennate considerazioni della sunnominata rappresentanza commerciale.

È un atto di giustizia distributiva che io domando all'onorevole ministro Magliani; poichè non è giusto nè equo che le agevolanze dell'articolo 4 della legge del 19 luglio 1880 non debbano estendersi anche a vantaggio della produzione enologica di provincie che mancano di dogana.

Negandosi, si confermerebbe una disparità di